Prot. n. 0021062 del 15/02/2021 - [UOR: SI001228 - Classif. III/14]

Regione Siciliana

Protocollo d'Intesa

tra

l'**Assessorato della Salute della Regione Siciliana**, Cod.Fisc. 80012000826, in persona dell'Assessore pro-tempore, Avv. Ruggero Razza, domiciliato per la carica presso la sede in (90145) Palermo, Piazza Ottavio Ziino n. 24, in seguito denominata anche soltanto la Regione

e

la **Università degli Studi di Messina**, (denominata in seguito Università o Ateneo), legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972, domiciliato per la carica in Messina, Piazza Pugliatti 1, in seguito denominata anche soltanto Università

e

l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa**, P. Iva 01661590891, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, domiciliato per la carica presso la sede legale in (96100) Siracusa, Corso Gelone n. 17

e

il **"CONSORZIO UNIVERSITARIO DI SIRACUSA - GIOVANNI PAOLO II"** già **"CONSORZIO UNIVERSITARIO MEGARA - IBLEO"** con sede in Siracusa (SR), in Via Agati n. 10, Cod.Fisc. 93046130899 e Part.IVA 01458450895, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Amministratore Delegato, in seguito denominato anche soltanto il Consorzio,

Premesso che:

- Il Consorzio nasce nel 2003 in Convenzione con l'Università degli Studi di Messina, non ha scopo di lucro e la sua finalità principale è quella di promuovere e sviluppare gli studi e la ricerca scientifica.

- Il Consorzio già ospita tre corsi di studio dell'Università degli studi di Messina, replicati presso la sede decentrata di Priolo-Gargallo (SR), già accreditata dall'ANVUR.
- Il territorio, anche per i noti problemi sanitari dovuti all'emergenza epidemiologica COVID19, richiede maggiori professionisti nell'ambito dell'assistenza infermieristica, con elevato grado di specializzazione.
- Il consorzio intende contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa erogata presso la sede decentrata di Priolo-Gargallo (SR), ospitando il Corso di Studio dell'Università degli studi di Messina in "Infermieristica" abilitante alla professione sanitaria di Infermiere in sinergia con l'Assessorato Regionale della salute e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa .
- L'Università degli Studi di Messina e l'Assessorato Regionale della Salute mirano a garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e hanno come obiettivi di assicurare la congruità della formazione del personale di area sanitaria rispetto ai fabbisogni e di promuovere lo sviluppo della ricerca.
- Nel rispetto delle proprie competenze e prerogative istituzionali, le parti intendono rafforzare la collaborazione fra il Servizio Sanitario Regionale, l'Università e il Consorzio, in tema di integrazione tra attività assistenziali, formative e di ricerca, relativamente a sedi, strumenti e metodi, e dare corso ad una programmazione congiunta che consenta di mettere in coerenza a livello locale le scelte strategiche assunte a livello regionale.
- L'Ateneo ed il Consorzio sono interessati a realizzare alcune iniziative formative di ambito sanitario già presenti a Messina, anche nella provincia di Siracusa.
- L'Assessorato Regionale alla Salute, intende contribuire alla promozione della formazione in area sanitaria da rivolgere prioritariamente a studenti del territorio oltre a quelli provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa individuazione di un'Azienda di riferimento nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, ai fini della strutturazione di un rapporto di collaborazione volto a realizzare l'integrazione tra esigenze di didattica, ricerca e assistenza, senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Regionale, specialmente nel campo della ricerca sanitaria ad ampio spettro, e inoltre per sopperire alla carenza di professionisti nell'ambito sanitario cagionati dall'emergenza epidemiologica in corso.

Visto:

- Il protocollo d'intesa Università-Regione Sicilia pubblicato sulla GURS del 3 Aprile 2020.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Oggetto dell'Intesa)

1. Il presente Protocollo d'Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra i sopra indicati Enti per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto finalizzato alla tutela della salute della collettività, alla migliore formazione, allo sviluppo della ricerca e sanitaria, regolando in particolare:

a) la partecipazione dell'Università all'attuazione della programmazione sanitaria regionale ed il contributo della Regione alla programmazione didattico-formativa e di ricerca dell'Università, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali;

b) le modalità di collaborazione tra funzione didattico-formativa e di ricerca dell'Università, del Consorzio e funzione assistenziale del Servizio Sanitario Regionale per il tramite dell'Azienda Sanitaria di riferimento, nonché l'apporto del personale del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

c) la realizzazione presso il Consorzio di un Polo Didattico e di Ricerca di ambito sanitario nella provincia di Siracusa, come previsto all'art. 7, comma 3, lett. a), ove replicare le iniziative sia didattiche che scientifiche organizzate dall'Università.

Art. 2

(Principio di collaborazione tra Regione, Università e Consorzio)

1. L'Università, il Consorzio e la Regione si ispirano, nell'ambito dei propri rapporti, al principio di leale collaborazione istituzionale di cui all'art. 120 della Costituzione, nonché all'art. 20, co. 4, lett. f-ter) della legge n. 59/1997 e ss.mm.ii., e ai principi di cui al D. Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii. escludendone l'automatica applicazione, salvo che per le parti espressamente richiamate.

2. L'Università, il Consorzio e la Regione allo scopo di attuare una fattiva collaborazione nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

a) impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;

b) sviluppo di metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario ed il sistema formativo tali da perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività del

Servizio Sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale di area sanitaria e potenziamento della ricerca;

c) impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;

d) inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza sulla base dei presupposti di seguito indicati:

- autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, nell'ambito del Consorzio, che sono svolte nel pieno rispetto dei principi statutari propri dell'istituzione universitaria e con la finalità di conseguire una formazione di elevata qualità da parte degli studenti e di integrare le attività di didattica e di ricerca con un'assistenza appropriata e finalizzata ad obiettivi di salute in favore del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali e degli obiettivi in merito stabiliti dalla Regione;

- impegno della Regione, dell'Università e del Consorzio a valutare l'opportunità di definire lo sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;

- rispetto reciproco dello stato giuridico ed economico del personale dei rispettivi ordinamenti

Art. 3

(Azienda sanitaria di riferimento)

1. L'Assessorato Regionale alla Salute individua l'ASP 8 di Siracusa quale Azienda di riferimento per l'organizzazione - in accordo con l'Università ed il Consorzio e sulla base della Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, già sottoscritta *inter partes*, che si allega alla presente sub 1) per formare parte integrante del presente protocollo - di attività assistenziali relative al Corso di Laurea in "Infermieristica" abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, proposto dall'Università degli Studi di Messina presso il Consorzio, per poi valutare l'opportunità di proporre l'attivazione di eventuali altri corsi di studio delle classi delle professioni sanitarie.

2 In via residuale e subordinata, per l'ipotesi in cui nel territorio della Regione Siciliana non fossero disponibili specifiche strutture assistenziali richieste per l'attività didattica e di ricerca, l'Università e l'Assessorato Regionale alla Salute concordano l'utilizzo di altre strutture pubbliche e private accreditate.

CAPO II

Formazione e ricerca

Art. 4

(Attività di ricerca in ambito sanitario)

1. L'Assessorato Regionale alla Salute, l'Università ed il Consorzio dichiarano di interesse comune lo sviluppo della ricerca in ambito sanitario. La Regione si impegna a verificare l'accessibilità dell'Università e del Consorzio ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione stessa ed a promuovere e

favorire, al pari delle altre Università, l'accesso ai fondi destinati all'attività di ricerca da parte del Ministero della Salute e di altre istituzioni pubbliche e private. L'Assessorato Regionale alla Salute, l'Università ed il Consorzio, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale, stipulano accordi in materia di ricerca in ambito sanitario.

Art. 5

(Attività formativa)

1. La Regione, l'Università ed il Consorzio stipulano specifiche intese per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti principi:

a) viene stabilito tra Assessorato Regionale alla Salute, Università e Consorzio, limitatamente alla provincia di Siracusa, la costituzione presso l'ultimo degli Enti indicati di un Polo Didattico e di Ricerca di ambito sanitario che ospiterà l'istituendo Corso di Studio in "Infermieristica" abilitante alla professione sanitaria di Infermiere replica del medesimo già attivo presso l'Ateneo messinese per assecondare il fabbisogno formativo della Sicilia Sud-Orientale, riservandosi la facoltà con successivi protocolli aggiuntivi di proporre l'istituzione di eventuali altri Corsi di Studio delle classi delle Professioni Sanitarie già accreditati presso l'Università degli Studi di Messina.
Inoltre, i medesimi Enti si riservano di identificare congiuntamente eventuali altri Presidi ospedalieri e territoriali idonei a garantire le attività per l'istituendo Corso di Studio in Infermieristica" abilitante alla professione sanitaria di Infermiere nonché dei futuri Corsi, restando all'interno del budget di ciascuna struttura. Le strutture del S.S.R. coinvolte nelle attività assistenziali di cui al presente Protocollo sono responsabili della corretta applicazione delle norme relative alla sicurezza e prevenzione delle malattie trasmissibili;

b) ai dirigenti del Servizio Sanitario Regionale e al personale del comparto possono essere attribuiti compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'Ordinamento Didattico Universitario. Il suddetto personale potrà partecipare a vario titolo all'attività didattica e di tutoraggio ed alle altre attività formative, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dalle strutture a ciò specificamente preposte dell'Università, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti in materia del S.S.N., della normativa vigente in materia e delle relative procedure.

2. L'Università offre la propria collaborazione per soddisfare le necessità del Servizio Sanitario Regionale nella Provincia di Siracusa per il tramite del Consorzio, in particolare in quei settori dove le esigenze formative sono più evidenti e laddove la programmazione regionale evidenzierà esigenze particolari comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

3. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti dei Corsi di Laurea delle classi delle Professioni Sanitarie.

4. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa si impegna affinché agli studenti dei Corsi di Laurea delle classi delle Professioni Sanitarie vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante (c.d. D.U.V.R.I.) custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sono quelle dell'Azienda e comunicate agli studenti prima dell'inizio delle attività stesse.

CAPO III

Personale

Art. 6

(Partecipazione dei dirigenti sanitari del S.S.R. e del personale del comparto all'attività di didattica)

1. Fermo restando quanto già previsto in via generale al precedente art. 5 in ordine alla partecipazione alle attività didattiche universitarie da parte del personale Dirigente del S.S.R. e di Comparto con modalità conformi alle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento, in linea con quanto già previsto nel vigente protocollo siglato tra la Regione Siciliana e le Università di Messina, Catania e Palermo con separati provvedimenti assessoriali e/o aziendali si provvede a definire le modalità e i termini per la partecipazione del suddetto personale del S.S.R. all'attività didattica sulla base dei seguenti criteri:

a) il personale del S.S.R. partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte dell'Azienda e l'approvazione dell'Università;

b) l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, senza nocumento per l'orario ordinario di lavoro;

c) la Regione e l'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica in relazione ai deliberati delle strutture competenti;

d) lo svolgimento di funzioni di coordinamento e di tirocinio formativo, relativamente alle Professioni Sanitarie é regolato, tra l'altro, dalle disposizioni dei rispettivi CCNL di riferimento.

CAPO IV

Formazione

Art. 7

(Attività didattica e formazione)

1. L'integrazione tra le attività assistenziali, quelle didattico-formative e di ricerca si realizza nell'ambito dei corsi di studio universitari previsti dalle norme vigenti.

2. Fermo restando e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, gli Enti concordano sull'opportunità che l'Università degli Studi di Messina proponga di instituire presso il Consorzio, con riferimento alla Provincia di Siracusa, un Polo Didattico e di Ricerca di ambito sanitario, dapprima per l'erogazione del Corso di Studi in " Infermieristica " abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, la cui urgente attuazione si è resa necessaria per l'emergenza epidemiologica ancora in corso.

Pertanto, gli Enti di Indirizzo:

a) concordano che l'Università degli Studi di Messina formulerà istanza di accreditamento per il tramite della banca dati ministeriale SUA-CdS della replica del corso di Studi in "Infermieristica" abilitante alla professione sanitaria di Infermiere presso la sede di Priolo-Gargallo (SR), per un numero di posti adeguato al soddisfacimento dei requisiti di docenza previsti dalla normativa vigente;

b) convengono in ordine all' applicazione per l' istituendo corso di studio in "Infermieristica" abilitante alla professione sanitaria di Infermiere, delle disposizioni già pattuite tra l' Università degli Studi di Messina e il Consorzio, con la convenzione tra le stesse stipulata in data 29/10/2018 (assunta al protocollo universitario Rep. N. 692/2018) per l' istituzione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, presso la sede decentrata di Priolo-Gargallo (SR), rinviando ad ulteriori atti per eventuali integrazioni o modificazione delle stesse;

c) si riservano la programmazione di altri Corsi di Studio nelle classi delle Professioni Sanitarie;

d) ai fini di quanto previsto alle lettere precedenti, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa mette a disposizione strutture adeguate e funzionali, personale ed attrezzature al fine di poter consentire l'espletamento delle attività didattiche;

e) La Regione può concordare con l'Università e il Consorzio la programmazione e la realizzazione di Corsi di Alta Formazione per dirigenti medici e di percorsi formativi per altri professionisti sanitari previsti dalle norme vigenti.

CAPO V

Norme transitorie e finali

Art. 8

(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ha durata di sei anni e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti sei mesi prima della scadenza.

Palermo,

Università degli Studi di Messina
Prof. Salvatore Cuzzocrea

L'Assessore per la Salute della Regione Siciliana
Avv. Ruggero Razza

Il Consorzio Universitario di Siracusa
Giovanni Paolo II
Sig. Sebastiano Caporale

Il Direttore Generale
dell'A.S.P. di Siracusa
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Racc. atti 1151 AA. GG. del 10.06.20

Prot. n. 471 del 17.02.2020 /AA.GG

Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Curriculare)

TRA

L'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea nato a Ginevra (Svizzera) il 11/03/1972 , o da suo delegato.

E

L'ASP DI SIRACUSA avente sede legale in Corso Gelone, 17 – 96100 Siracusa, - Cod. Fiscale/P.Iva: 01661590891, in persona del Direttore Generale Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nato a Mazzarino, il 04/03/1964 domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il (soggetto ospitante) ASP 8 di Siracusa si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Messina (soggetto promotore), ai sensi dell' art. 2 del decreto attuativo (D.M. 25/03/1998 n. 142).

Art. 2

1.Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2.Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3.Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alla rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro competono al soggetto ospitante.

Art. 5

1.La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni decorrere dalla stipulazione e non è tacitamente rinnovabile;

2.Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 6

1.Le Parti dichiarano di conoscere la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale EU sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD) e al D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (CODICE) e si impegnano a rispettarla nell'ambito della stipula della presente convenzione e nell'esecuzione degli adempimenti e delle attività ad essa connessa, con particolare riferimento allo svolgimento del progetto formativo e del relativo tirocinio di cui all'art. 2. In particolare le Parti si impegnano a trattare i dati raccolti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD, dell'art. 2-ter del CODICE; degli artt. 9 del RGPD, 2-sexies e 2-septies del CODICE.

2.Per quanto attiene alla stipula della presente convenzione e alla redazione dei progetti formativi le Parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni di carattere personale negli stessi raccolti e riguardanti i soggetti coinvolti (studente tirocinante e i referenti aziendali e accademici), per finalità di gestione amministrativa del procedimento.

3.Il Soggetto Promotore, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti dell'Ateneo, si impegna ad autorizzare il Soggetto Ospitante al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del tirocinio, mediante apposita designazione di Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD.

4.Qualora l'ambito di esecuzione delle attività connesse alla convenzione e di tirocinio presso l'azienda presupponga o sia basato sul trattamento dei dati personali, il Soggetto Ospitante, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati aziendali, si impegna ad autorizzare il tirocinante al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies impartendo, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, le istruzioni ritenute adeguate.

Art. 7

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i.. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i.e solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

2.La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta di bollo si intende assolta:

☐ virtualmente, ex articolo 15 del DPR 642/1972,- giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010, a cui l'Ente/Azienda ospitante si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 20 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante versamento con modello F23 (da allegare in copia).

☒ apponendo fisicamente contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di € 16,00 rilasciato in data 11/09/2020

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 8

1.Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.

2.Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio

Art. 9

1.Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Messina , ...

Messina , ...

Per l'Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Azienda ospitante

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Lucio Ficarra

Su delega del Direttore Generale

Il Direttore dell'UOC

Affari Generali

Dr.ssa Lavinia Lo Curzio

R..p.I.: Rosaria De Gregorio

R.p.A.: Rosalba Pruiti

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2021-02-15 16:28:39 (UTC)

File verificato: C:\Users\g.bonanno\Downloads\Convenzione_Universit_Messina.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	LO CURZIO LAVINIA
Firma verificata:	OK (Validated at: 15/02/2021 16:22:13)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/02/2021 16:01:25

Dati del certificato del firmatario **LO CURZIO LAVINIA:**

Nome, Cognome:	LO CURZIO LAVINIA
Numero identificativo:	18821220
Data di scadenza:	30/08/2021 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, IT,
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2:	MEZZASALMA ANGELA MARIA
Firma verificata:	OK (Validated at: 15/02/2021 16:22:13)
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/02/2021 15:30:00

Dati del certificato del firmatario **MEZZASALMA ANGELA MARIA:**

Nome, Cognome:	MEZZASALMA ANGELA MARIA
Organizzazione:	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/80004070837
Numero identificativo:	201650167193
Data di scadenza:	07/06/2022 00:00:00
Autorità di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006,

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.23
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2
Note di utilizzo del certificato:	Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalita di lavoro per le quali esso e rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (https://www.infocert.it/) 2021 | P.IVA 07945211006